

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2016	Numero: 33630	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	X Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
X Condanna:	X pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: no				
Altro: pena sospesa e non menzione				
Quantum: mesi otto di reclusione				
Gradi precedenti				
1°Grado: GUP Tribunale di Reggio Calabria in data 29.03.2007, riconosciute le attenuanti generiche, ritenute equivalenti all'aggravante contestata, unificati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di mesi otto di reclusione, con condanna alle spese processuali, con pena sospesa e non menzione				
2°Grado: Corte di Appello di Reggio Calabria in data 16.06.2015 confermava il giudizio di primo grado.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

X Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	X Danno materiale		Mancata tutela	
Tipo di infortunio:	lesioni		X morte	

Fattispecie

Collocato sul fondo di uno scavo in qualità di addetto al controllo delle fasi di scavo per individuare la quota della falda di acqua da convogliare in apposita vasca in c.a., in assenza delle necessarie armature di sostegno dello scavo e privo del casco e di ogni dispositivo di protezione individuale, per un franamento di una porzione della parete dello scavo dovuto all'assenza di armatura, alla scarsa pendenza della parete di scavo, ed infine, alla presenza di acqua nel terreno interessato, rimaneva ricoperto parzialmente e decedeva.

Soggetto leso

X Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

Tipologia del luogo di avvenimento

X Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
X Pubblico	Privato		

Principio di diritto

Questa Corte di legittimità ha di recente chiarito, a Sezioni Unite, che, in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex art.16 del D.Lgs. n.81 del 2008 riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa (SU n.38343 del 24.04.2014). La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite; tuttavia detta vigilanza non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni -che la legge affida al

